



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 743/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 744/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Charolles (DOP)]** 3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 745/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 giugno 2014 al 4 luglio 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco 7

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti⁽¹⁾** 9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

2014/443/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno** 18

2014/444/UE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla cancellazione del nome di un giudice ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dall'elenco di cui alla decisione 2013/181/UE** 24

2014/445/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla nomina di due membri titolari danesi e di sei membri supplenti danesi del Comitato delle regioni** 25

2014/446/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla nomina di due membri titolari italiani del Comitato delle regioni** 27

- ★ **Decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)** 28

2014/448/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 luglio che modifica la decisione di esecuzione n. 2014/178/UE per quanto riguarda la peste suina africana in Lettonia [notificata con il numero C(2014) 4925] ⁽¹⁾** 31

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA, n. 170/14/COL del 24 aprile 2014, relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2014-2020 (Islanda)** 33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 743/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ⁽²⁾ determina la frequenza minima delle analisi per combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di calcolo.
- (2) L'articolo 35 del regolamento (UE) n. 601/2012 prevede che l'allegato VII di tale regolamento sia rivisto regolarmente e che la prima revisione sia effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 601/2012.
- (3) È opportuno che l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 sia modificato al fine di fornire precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali ivi elencati in modo da consentire l'applicazione coerente dei fattori per il calcolo delle emissioni.
- (4) Per motivi di chiarezza l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 va sostituito.
- (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 601/2012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 è sostituito come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Frequenza minima delle analisi (articolo 35)

Combustibile/materiale	Frequenza minima delle analisi
Gas naturale	Almeno ogni settimana
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore)	Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume)	Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno
Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba	Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno
Altri combustibili	Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa)	Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati	Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite)	Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno
Argille e scisti	Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO ₂ e almeno quattro volte l'anno
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale)	In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO ₂ e almeno quattro volte l'anno»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 744/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bœuf de Charolles (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bœuf de Charolles» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Bœuf de Charolles» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 42 del 13.2.2014, pag. 16.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Bœuf de Charolles (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 745/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	53,5
	MK	67,1
	TR	88,1
	XS	47,9
	ZZ	64,2
0707 00 05	AL	74,4
	MK	31,3
	TR	76,3
	ZZ	60,7
0709 93 10	TR	98,0
	ZZ	98,0
0805 50 10	AR	119,5
	TR	77,0
	UY	116,7
	ZA	125,3
	ZZ	109,6
0808 10 80	AR	121,1
	BR	94,8
	CL	102,6
	NZ	130,2
	ZA	132,8
	ZZ	116,3
	ZZ	116,3
0808 30 90	AR	70,8
	CL	99,9
	NZ	184,8
	ZA	91,8
	ZZ	111,8
0809 10 00	BA	112,1
	MK	85,8
	TR	241,7
	XS	59,5
	ZZ	124,8
0809 29 00	TR	239,9
	ZZ	239,9
0809 30	MK	63,3
	TR	141,7
	ZA	249,3
	ZZ	151,4
0809 40 05	BA	71,0
	ZZ	71,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2014****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 27 giugno 2014 al 4 luglio 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 2014.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 27 giugno 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingente in corso.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione per il granturco, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 27 giugno 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 7,692996 %.
2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GUL 176 del 30.6.2006, pag. 44).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE gli Stati membri raccolgono le informazioni relative agli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) per facilitare la valutazione del conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets — CSTs) e controllare l'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, gli obiettivi comuni di sicurezza devono definire i livelli di sicurezza espressi in criteri di accettazione del rischio relativi ai rischi per la società. Obiettivo principale degli indicatori comuni di sicurezza dovrebbe essere la misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza e la semplificazione della valutazione dell'impatto economico degli obiettivi comuni di sicurezza. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.
- (2) L'attribuzione di un valore monetario al miglioramento delle prestazioni di sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse di bilancio disponibili per gli interventi pubblici. Va data pertanto priorità alle iniziative che garantiscono una ripartizione efficace delle risorse.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha incaricato l'Agenzia ferroviaria europea (in seguito «l'Agenzia») di istituire una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza (come stabilito all'articolo 3 della direttiva 2004/49/CE) e con gli organismi nazionali incaricati delle indagini, al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni di sicurezza elencati nell'allegato I della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I il 10 dicembre 2013 (ERA-REC- 08-2013).
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 2004/49/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 164 del 30.4.2004, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia), GUL 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2015. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Indicatori comuni di sicurezza

Gli indicatori comuni di sicurezza (*Common Safety Indicators* — CSIs) devono essere comunicati ogni anno dalle autorità preposte alla sicurezza di cui all'articolo 3, lettera g).

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte, se presentati.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi nella relazione annuale successiva.

Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice.

1. Indicatori relativi a incidenti

1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti significativi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:

- collisione di treno con veicolo ferroviario,
- collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari,
- deragliamento di treno,
- incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,
- incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi,
- incendio a bordo del materiale rotabile,
- altro.

Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio).

1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

- passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),
- dipendente o impresa appaltatrice,
- utilizzatore del passaggio a livello,
- persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,
- altra persona sul marciapiede,
- altra persona che non si trova sul marciapiede.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie:

- incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice,
- numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. Indicatori relativi ai suicidi

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi e tentati suicidi.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore:

- rotaia rotta,
- deformazione del binario e altro disallineamento del binario,
- guasto all'apparato di segnalamento laterale,
- superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,
- superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto,
- ruota rotta su materiale rotabile in servizio,
- assale rotto su materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. (Un precursore che ha causato un incidente significativo deve essere segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo deve essere segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).

5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

- numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il Valore della prevenzione delle vittime (VPC, *Value of Preventing a Casualty*),
- costo dei danni all'ambiente,
- costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,
- costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza comunicano l'impatto economico degli incidenti significativi.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione degli incidenti mortali e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi di protezione dei treni (*Train Protection Systems* — TPSs) in funzione e percentuale di chilometri-treno che utilizzano sistemi di protezione dei treni a bordo, se tali sistemi prevedono:

- allarme,
- allarme e arresto automatico,
- allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità,
- allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti cinque tipi:

- a) passaggio a livello con misure di sicurezza passiva;
- b) passaggio a livello con misure di sicurezza attiva:
 - i) manuale;
 - ii) automatico con allarme lato utente;
 - iii) automatico con protezione lato utente;
 - iv) protetto lato ferrovia.

Appendice

Definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti**1. Indicatori relativi a incidenti**

- 1.1. "Incidente significativo", qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi;
- 1.2. "danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente", danni quantificabili in 150 000 EUR o più;
- 1.3. "interruzione prolungata del traffico", i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più;
- 1.4. "treno", uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici, oppure un'automotrice che viaggia da sola, che circolano identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, da un punto d'origine fissato a un punto di destinazione fissato, inclusa una locomotiva isolata, ad esempio una locomotiva che viaggia da sola;
- 1.5. "collisione di treno con veicolo ferroviario", una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o veicolo ferroviario oppure con materiale rotabile di manovra;
- 1.6. "collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari", una collisione fra una parte di un treno e oggetti fissi o temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), compresa la collisione con la linea aerea di contatto;
- 1.7. "deragliamento di treno", tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari;
- 1.8. "incidente al passaggio a livello", qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, oppure altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento dei binari;
- 1.9. "incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento", gli incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli;
- 1.10. "incendio a bordo del materiale rotabile", incendio o esplosione che si verifica in un veicolo ferroviario (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie, nonché durante le operazioni di smistamento dei carri;
- 1.11. "altro (incidente)", qualsiasi incidente diverso da una collisione del treno con un veicolo ferroviario, da una collisione del treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari, da un deragliamento del treno, da un incidente al passaggio a livello, da un incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento o da un incendio a bordo del materiale rotabile;
- 1.12. "passeggero", qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia, compresi i passeggeri che tentano di salire o scendere da un treno in movimento, solo ai fini delle statistiche di incidente;
- 1.13. "dipendente o impresa appaltatrice", qualsiasi soggetto la cui attività lavorativa sia collegata con una ferrovia e si trovi in servizio al momento dell'incidente, incluso il personale delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti, l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture;
- 1.14. "utilizzatore del passaggio a livello", chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi;
- 1.15. "persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria", qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione dell'utilizzatore dei passaggi a livello;

- 1.16. “altra persona sul marciapiede”, qualsiasi persona presente sul marciapiede che non rientra nelle categorie “passeggero”, “dipendente o impresa appaltatrice”, “utilizzatore del passaggio a livello”, “altra persona che non si trova sul marciapiede” o “persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria”;
- 1.17. “altra persona che non si trova sul marciapiede”, qualsiasi persona che non si trova sul marciapiede e che non rientra nelle categorie “passeggero”, “dipendente o impresa appaltatrice”, “utilizzatore del passaggio a livello”, “altra persona sul marciapiede” o “persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria”;
- 1.18. “decesso (persona deceduta)”, qualsiasi persona deceduta immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi;
- 1.19. “lesione grave (persona gravemente ferita)”, qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose

- 2.1. “Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose”, qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID ⁽¹⁾/ADR, punto 1.8.5.
- 2.2. “Merci pericolose”, le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

3. Indicatori relativi ai suicidi

- 3.1. “Suicidio”, un atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, così come registrato e classificato dall'autorità nazionale competente;
- 3.2. “tentato suicidio”, un atto autolesivo intenzionale che causa gravi lesioni.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti

- 4.1. “Rotaia rotta”, qualsiasi rotaia separata in due o più pezzi o qualsiasi rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo, provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento;
- 4.2. “deformazione del binario o altro disallineamento del binario”, qualsiasi difetto nella continuità del binario e nella geometria del binario che richiede la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita;
- 4.3. “guasto all'apparato di segnalamento laterale”, qualsiasi guasto tecnico del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste;
- 4.4. “superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto”, i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato e supera il punto protetto;
- 4.5. “superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto”, i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato ma senza superare il punto protetto.

Per “movimento non autorizzato”, di cui ai punti 4.4 e 4.5, si intende il superamento:

- di un segnale a terra luminoso o un semaforo a via impedita oppure di un ordine di arrestarsi, quando non è in funzione un sistema di protezione del treno,
- della fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema di protezione del treno,
- di un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,
- di pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.

⁽¹⁾ RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

È escluso il caso in cui un veicolo senza unità di trazione agganciata o un treno senza macchinista non rispetta un segnale disposto a via impedita. È escluso il caso in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è disposto a via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono notificare separatamente i quattro indici di movimento non autorizzato di cui ai trattini del presente punto e trasmettono almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

- 4.6. "ruota rotta su materiale rotabile in servizio", una rottura che interessa la ruota, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione);
- 4.7. "assale rotto su materiale rotabile in servizio", una rottura che interessa l'assale, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

5. Metodologie comuni per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti

- 5.1. Il Valore della prevenzione di vittime (*Value of Preventing a Casualty*, VPC) è composto dai seguenti elementi:

- 1) valore intrinseco della sicurezza: valori della "disponibilità a pagare" (*Willingness To Pay*, WTP) basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;
- 2) costi economici diretti e indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:
 - spese mediche e di riabilitazione,
 - spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,
 - perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.

Nel calcolare i costi degli incidenti mortali, i decessi e le lesioni gravi devono essere considerati separatamente (VPC diversi per decesso e lesione grave).

- 5.2. Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

- le stime devono riguardare un sistema di valutazione della riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento "disponibilità a pagare" (*Willingness To Pay*, WTP) secondo i metodi delle preferenze dichiarate,
- il campione di intervistati utilizzato per i valori deve essere rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione deve rispecchiare la distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche/demografiche della popolazione,
- metodo per ottenere i valori WTP: lo studio deve essere concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

5.3. Definizioni

- 5.3.1. "Costo dei danni causati all'ambiente", i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario;
- 5.3.2. "costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura", il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente, che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono stimare in base alla propria esperienza, compresi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati;

- 5.3.3. “costo dei ritardi a seguito di un incidente”, il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

$$VT_p = [VT \text{ dei passeggeri che viaggiano per lavoro}] * [\text{percentuale media annua dei passeggeri che viaggiano per lavoro}] + [VT \text{ dei passeggeri che non viaggiano per lavoro}] * [\text{percentuale media annua dei passeggeri che non viaggiano per lavoro}]$$

VT_p è misurato in euro per passeggero e per ora

“passeggero che viaggia per lavoro”, un passeggero che viaggia in relazione alle proprie attività professionali, esclusi i pendolari.

Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

$$VT_f = [VT \text{ dei treni merci}] * [(\text{tonnellate-km})/(\text{treno-km})]$$

VT_f è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

MEDIA delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno (tonnellate/km)/(treno/km)

CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

Treno passeggeri

$$CM_p = K1 * (VT_p/60) * [(\text{passeggeri-km})/(\text{treno-km})]$$

MEDIA del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri/km)/(treno/km)

Treno merci

$$CM_f = K2 * (VT_f/60)$$

I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CM_p * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + CM_f * (minuti di ritardo dei treni merci)

Campo di applicazione del modello

Per gli incidenti significativi il costo dei ritardi deve essere calcolato come segue:

- ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti misurati alla stazione terminale,
- ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione

- 6.1. “Sistema di protezione del treno”, un sistema che contribuisce a far rispettare i segnali e i limiti di velocità.
- 6.2. “Sistemi di bordo”, sistemi che aiutano il macchinista a osservare il segnalamento lungo la linea e il segnalamento in macchina, garantendo in tal modo una protezione dei punti protetti e il rispetto dei limiti di velocità. I sistemi di protezione del treno di bordo sono descritti come segue:
- a) allarme, che garantisce un allarme automatico al macchinista;
 - b) allarme e arresto automatico, che garantiscono un allarme automatico al macchinista e l'arresto automatico al superamento di un segnale di disposta a via impedita;

- c) allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità, che garantiscono una protezione dei punti protetti, in cui “controllo discreto della velocità” indica il controllo della velocità in determinati punti (limitatori di velocità) in prossimità di un segnale;
- d) allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità, che garantiscono la protezione dei punti protetti e il controllo continuo dei limiti di velocità della linea, in cui “controllo continuo della velocità” significa indicazione continua e rispetto della velocità massima consentita su tutte le sezioni della linea.

La tipologia (d) è considerata un sistema di protezione automatica del treno (*Automatic Train Protection — ATP*).

- 6.3. “Passaggio a livello”, qualsiasi intersezione a livello tra una strada o un passaggio e una ferrovia, riconosciuta dal gestore dell'infrastruttura e aperta a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi sui binari riservati al personale.
- 6.4. “Strada”, ai fini delle statistiche sugli incidenti ferroviari, qualsiasi strada, via o autostrada, pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili.
- 6.5. “Passaggio”, qualsiasi percorso, diverso da una strada, adibito al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.
- 6.6. “Passaggio a livello passivo”, un passaggio a livello privo di qualsiasi forma di sistema di allarme o protezione che si attiva quando per l'utente è pericoloso attraversare il passaggio.
- 6.7. “Passaggio a livello attivo”, un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.
 - La protezione mediante l'uso di dispositivi fisici comprende:
 - barriere complete o semibarriere,
 - cancelli.
 - Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:
 - dispositivi visibili: luci,
 - dispositivi sonori: campane, trombe, claxon ecc.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

- a) “manuale”: un passaggio a livello in cui la protezione o l'allarme lato utente sono attivati manualmente da un dipendente delle ferrovie;
- b) “automatico con allarme lato utente”: un passaggio a livello in cui l'allarme lato utente è attivato dall'approssimarsi del treno;
- c) “automatico con protezione lato utente”: un passaggio a livello in cui la protezione lato utente è attivata dall'approssimarsi del treno. Ciò comprende un passaggio a livello dotato sia di protezione che di allarme lato utente;
- d) “protetto lato ferrovia”: un passaggio a livello in cui un segnale o un altro sistema di protezione del treno autorizza un treno a procedere se il passaggio a livello è completamente protetto lato utente ed è libero da ostacoli.

7. Definizioni delle basi di calcolo

- 7.1. “Treno-km”, unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.
 - 7.2. “Passeggeri-km”, unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.
 - 7.3. “Km di linea”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.
 - 7.4. “Km di binario”, la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.»
-

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

(2014/443/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale multilaterale a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con i paesi membri della Comunità andina.
- (2) Tali negoziati sono stati portati a termine e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») ⁽¹⁾, è stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.
- (3) A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013 e con la Colombia dal 1° agosto 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'articolo 103 dell'accordo prevede l'istituzione di un sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, e che esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle sue disposizioni. Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la sua prima riunione.
- (5) È opportuno che l'Unione definisca la posizione da assumere in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato SPS, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato SPS UE-Colombia-Perù senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 354 del 21.12.2012, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2014 DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
UE-COLOMBIA-PERÙ

del ...

relativa all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 103 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 103,

considerando quanto segue:

- (1) Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.
- (2) Il sottocomitato SPS garantisce e controlla l'attuazione del capo 5 dell'accordo, riguardante le misure sanitarie e fitosanitarie, ed esamina tutte le questioni che potrebbero incidere sul rispetto delle disposizioni di tale capo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del sottocomitato SPS è adottato come indicato nell'allegato della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ..., il ...

*Per il sottocomitato per le misure sanitarie e
fitosanitarie
Ministro per ...
Commissario per ...
Ministro per*

⁽¹⁾ GUL 354 del 21.12.2012, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE ISTITUITO DAL CAPO 5 DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL PERÙ, DALL'ALTRA*Articolo 1***Composizione e presidenza**

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (l'«accordo») ⁽¹⁾, adempie ai propri compiti di cui all'articolo 103 dell'accordo e assume la responsabilità di garantire e controllare l'attuazione del capo 5 relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti con responsabilità per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
3. Il sottocomitato SPS è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, da un alto funzionario della Commissione europea, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, da un alto funzionario del governo colombiano o da un alto funzionario del governo peruviano. Il primo periodo di presidenza decorre dalla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il sottocomitato SPS è presieduto dalla parte che esercita la presidenza del comitato per il commercio.
4. Il sottocomitato SPS può riunirsi in sessioni cui partecipano solo la parte UE e un paese andino firmatario, riguardanti questioni attinenti esclusivamente ai loro rapporti bilaterali. Tali sessioni saranno copresiedute da entrambe le parti. Altri paesi andini firmatari possono partecipare a tali sessioni previo accordo delle parti interessate.
5. Il riferimento alle «parti» nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo.

*Articolo 2***Riunioni**

1. Il sottocomitato SPS si riunisce almeno una volta all'anno e in sessioni speciali su richiesta di una qualsiasi delle parti, conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles e Lima, a meno che le parti non decidano diversamente.
2. La riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla parte che esercita la presidenza ad una data e in un luogo convenuti tra le parti.
3. Il sottocomitato SPS può anche riunirsi in videoconferenza o audioconferenza.

*Articolo 3***Deleghe**

Prima di ogni riunione le parti sono informate della composizione prevista delle delegazioni che saranno presenti.

*Articolo 4***Osservatori**

Il sottocomitato SPS può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

⁽¹⁾ GUL 354 del 21.12.2012, pag. 3.

*Articolo 5***Corrispondenza**

1. I documenti del sottocomitato SPS di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento interno sono trasmessi ai presidenti del sottocomitato SPS e al segretariato del comitato per il commercio.
2. Per questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra l'UE e un paese andino firmatario, lo scambio di corrispondenza avverrà tra queste due parti e gli altri paesi andini firmatari ne saranno pienamente informati, se del caso.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. L'ordine del giorno provvisorio delle singole riunioni è elaborato in comune dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, a tutte le parti al più tardi 14 giorni prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
3. Il presidente del sottocomitato SPS, previo accordo delle altre parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

*Articolo 7***Verbali**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dalle parti. Il primo progetto sarà predisposto dalla parte che presiede la riunione entro 21 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
 - a) i documenti presentati al sottocomitato SPS;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; nonché
 - c) le decisioni proposte, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figura anche un elenco dei partecipanti alla riunione del sottocomitato SPS.
4. Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, il presidente e i suoi omologhi delle altre parti ne firmano delle copie. Ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico. Il segretariato del comitato per il commercio riceve una copia del verbale firmato.

*Articolo 8***Piano d'azione**

1. Il sottocomitato SPS adotta un piano d'azione che illustra le misure convenute dalle parti in occasione della riunione.
2. L'attuazione del piano d'azione ad opera delle parti sarà esaminata dal sottocomitato SPS nella riunione successiva.

*Articolo 9***Lingue**

1. Le lingue ufficiali del sottocomitato SPS sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS basa di norma le sue deliberazioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

*Articolo 10***Pubblicità e riservatezza**

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al sottocomitato SPS, a comitati specializzati, a gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue disposizioni legislative e regolamentari, le parti trattano tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 290, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 11***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato SPS, per quanto riguarda sia le spese relative a personale, viaggio e soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso lo spagnolo e l'inglese sono sostenute dalla parte che ospita la riunione. L'interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue sono a carico della parte richiedente.

*Articolo 12***Modifica del regolamento interno**

Il regolamento interno così come ogni sua successiva modifica devono essere adottati dal sottocomitato SPS a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, dell'accordo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
relativa alla cancellazione del nome di un giudice ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dall'elenco di cui alla decisione 2013/181/UE

(2014/444/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 62 *quater*, secondo comma,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, primo comma,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Con lettera del 7 marzo 2014, il sig. Haris TAGARAS ha rassegnato le dimissioni dalle sue funzioni di giudice ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»).
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 prevede che il nome di un giudice ad interim sia cancellato dall'elenco dei giudici ad interim in caso di dimissioni.
- (3) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa alla cancellazione del nome del sig. Haris TAGARAS dall'elenco dei giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica di cui alla decisione 2013/181/UE ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nome del sig. Haris TAGARAS, giudice emerito del Tribunale della funzione pubblica, è cancellato dall'elenco dei giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica predisposto dall'articolo 1 della decisione 2013/181/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 83.

⁽²⁾ Decisione 2013/181/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che predispose un elenco di tre giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica (GUL 111 del 23.4.2013, pag. 49).

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'8 luglio 2014****relativa alla nomina di due membri titolari danesi e di sei membri supplenti danesi del Comitato delle regioni**

(2014/445/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 27 settembre 2010, con decisione 2010/590/UE ⁽³⁾ del Consiglio, la sig.ra Kirstine Helene BILLE è stata nominata membro titolare e i sigg. Steen Ole DAHLSTRØM e Carsten KISSMEYER-NIELSEN sono stati nominati membri supplenti fino al 25 gennaio 2015. L'11 febbraio 2014, con decisione 2014/79/UE ⁽⁴⁾ del Consiglio, il sig. Simon Mønsted STRANGE è stato nominato membro titolare e il sig. Anker BOYE, la sig.ra Jane FINDAHL, il sig. Lars KRARUP e il sig. Michael ZIEGLER sono stati nominati membri supplenti fino al 25 gennaio 2015.
- (2) Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Kirstine BILLE e del sig. Simon Mønsted STRANGE.
- (3) Sei seggi di membro supplente sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Anker BOYE, del sig. Steen Ole DAHLSTRØM, della sig.ra Jane FINDAHL, del sig. Carsten KISSMEYER-NIELSEN, del sig. Lars KRARUP e del sig. Michael ZIEGLER.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quali membri titolari:

- sig. Jens Bo IVE, *Mayor of Rudersdal Municipality*
- sig. Thomas Strecker Lerbak ADELSSKOV, *Mayor of Odsherred City Council*

e

b) quali membri supplenti:

- sig.ra Kirstine BILLE, *Deputy Mayor of Syddjurs Municipality*
- sig. Henrik BRADE JOHANSEN, *Member of Lyngby-Taarbæk City Council*
- sig.ra Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP, *Member of Aarhus City Council and Member of the Aarhus Municipal Authority*
- sig. Per NØRHAVE, *Member of Ringsted City Council*
- sig. Marc PERERA CHRISTENSEN, *Deputy Mayor of Aarhus City Council, Member of Aarhus Municipal Corporation and Member of Aarhus City Council*
- sig. John SCHMIDT ANDERSEN, *Mayor of Frederikssund Municipality*

⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.⁽³⁾ GUL 260 del 2.10.2010, pag. 20.⁽⁴⁾ GUL 44 del 14.2.2014, pag. 48.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN

DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
relativa alla nomina di due membri titolari italiani del Comitato delle regioni

(2014/446/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. Il 3 giugno 2010, con decisione 2010/311/UE ⁽³⁾, il sig. Roberto COTA è stato nominato membro titolare fino al 25 gennaio 2015.
- (2) Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Giovanni CHIODI e Roberto COTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

- sig. Luciano D'ALFONSO, *presidente della Regione Abruzzo*
- sig. Sergio CHIAMPARINO, *presidente della Regione Piemonte.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN

⁽¹⁾ GUL 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2010, pag. 11.

⁽³⁾ GUL 140 dell'8.6.2010, pag. 26.

DECISIONE 2014/447/PESC DEL CONSIGLIO**del 9 luglio 2014****che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC ⁽¹⁾, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1° luglio 2013. Tale decisione scade il 30 giugno 2014. L'importo di riferimento finanziario copre il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.
- (2) L'EUPOL COPPS dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 30 giugno 2015.
- (3) La decisione 2013/354/PESC dovrebbe essere modificata per estendere di conseguenza il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario.
- (4) L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC del Consiglio è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato

L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale.

A tal fine, l'EUPOL COPPS:

- assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,
- assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinesi nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,

⁽¹⁾ Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

— coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.»;

2) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (*).

(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Disposizioni giuridiche

L'EUPOL COPPS ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporre nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.»;

4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto. Con l'approvazione della Commissione l'EUPOL COPPS può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, le parti ospitanti, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS.

3. L'EUPOL COPPS è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EUPOL COPPS firma un accordo con la Commissione.

4. L'EUPOL COPPS è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie lascia impregiudicata la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUPOL COPPS, comprese la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 9 luglio 2014.»;

5) all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, le parole «decisione 2011/292/UE» sono sostituite dalle parole «decisione 2013/488/UE».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio****che modifica la decisione di esecuzione n. 2014/178/UE per quanto riguarda la peste suina africana in Lettonia***[notificata con il numero C(2014) 4925]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/448/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce le misure minime da applicare all'interno dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana e in particolare di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.
- (2) La decisione 2014/178/UE della Commissione ⁽⁵⁾ è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana in taluni Stati membri. Tale decisione delimita ed elenca in un suo allegato zone di divieto differenziate secondo il livello di rischio tenendo conto della situazione epidemiologica. Essa stabilisce inoltre norme di polizia sanitaria relative ai movimenti, alle spedizioni e alla bollatura dei suini e di alcuni prodotti derivati provenienti da tali Stati membri colpiti dalla malattia al fine di impedirne la diffusione in altre zone dell'Unione.
- (3) Il 26 giugno 2014 in Lituania sono stati rilevati casi di peste suina africana in suini selvatici, specificamente in cinghiali, a causa dell'introduzione del virus della peste suina africana da paesi terzi limitrofi in cui la malattia è presente. Anche in due piccoli allevamenti a bassa biosicurezza nella stessa zona è stata riferita l'introduzione del virus. Nella valutazione del rischio rappresentato dall'attuale situazione epidemiologica è necessario prendere in considerazione sia tali focolai che i casi dei cinghiali in prossimità della frontiera esterna dell'Unione. Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla malattia e di prevenirne la diffusione nonché di impedire evitabili turbative degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, occorre stabilire con urgenza un elenco dell'Unione delle zone infette in Lituania, in base al rischio che tale malattia rappresenta per l'Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato.
- (4) È quindi necessario modificare la decisione di esecuzione n. 2014/178/UE al fine di includere i pertinenti territori della Lettonia nella parte I e nella parte II dell'allegato.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 95 del 29.3.2014, pag. 47).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE è modificato come segue:

1) Nella parte I è aggiunto il seguente punto:

«3. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Feimaņu, Silmalas e Ozolaines.

Nel novads di Riebiņi i pagasti di Riebiņu, Rušonas e Silajāņu.

Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas.

Nel novads di Ludza i pagasti of Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas e Briģu.

Nel novads di Zilupe i pagasti di Lauderu e Zaļesjes.

Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores e Maļinovas.

L'insieme dei novadi di Ciblas.»;

2) Nella parte II è aggiunto il seguente punto:

«3. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas.

L'insieme dei novadi di Dagdas.

Nel novads di Aglonas i pagasti di Šķeltovas, Grāveru e Kastuļinas.

L'insieme dei novadi di Krāslavas.

Nel novads di Ludza i pagasti di Rundēnu e Istras.

Nel novads di Zilupe il pagasti di Pasiēnas.»

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 170/14/COL

del 24 aprile 2014

relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2014-2020 (Islanda)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L'AUTORITÀ»),

VISTO QUANTO SEGUE:

l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

1. Procedimento

- (1) Con lettera del 4 aprile 2014, le autorità islandesi hanno notificato la loro carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 («la carta degli aiuti a finalità regionale»), ai sensi del punto 156 degli Orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 («gli Orientamenti») ⁽¹⁾. Secondo tali Orientamenti, gli Stati EFTA che intendono concedere aiuti regionali sono tenuti a notificare le carte degli aiuti a finalità regionale.
- (2) La presente decisione costituisce la valutazione dell'Autorità relativa alla compatibilità della carta notificata con gli Orientamenti ai sensi del punto 157 degli stessi. La carta stessa non comporta alcun aiuto ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE. L'approvazione della carta da parte dell'Autorità non costituisce un'autorizzazione a concedere aiuti. L'autorizzazione della carta definisce, insieme con gli Orientamenti, il quadro per la concessione degli aiuti regionali agli investimenti. In tal senso la carta è parte integrante degli Orientamenti ⁽²⁾.

2. Regioni ammissibili in base al criterio della scarsa densità di popolazione**2.1. Copertura nazionale in termini di popolazione e regioni statistiche in Islanda**

- (3) Gli Orientamenti hanno stabilito una copertura nazionale in termini di popolazione nelle regioni assistite degli Stati dell'EFTA. Di conseguenza, la copertura nazionale in termini di popolazione per l'Islanda per il periodo 2014-2020 è 36,5 % ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Adottati con la decisione n. 407/13/COL del 23 ottobre 2013.

⁽²⁾ Punto 157 degli Orientamenti.

⁽³⁾ Punto 142 degli Orientamenti. In linea con il punto 140 degli Orientamenti, la popolazione della zona assistita è inferiore a quella delle zone non assistite.

- (4) L'Islanda è divisa in due regioni statistiche ⁽¹⁾ di livello 3:
- La regione della capitale (*Höfuðborgarsvæðið*), e
 - l'Islanda al di fuori della regione della capitale (*Landsbyggð*).

2.2. La carta notificata

- (5) A causa del PIL pro capite relativamente alto, nessuna regione islandese può beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE ⁽²⁾.
- (6) Le autorità islandesi hanno notificato che l'Islanda al di fuori della regione della capitale è ammissibile alla deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, sulla base di una bassa densità di popolazione ⁽³⁾.
- (7) Le autorità islandesi hanno presentato una carta che delinea le zone interessate (in allegato alla presente decisione). La zona interessata, ossia l'Islanda al di fuori della regione della capitale, copre una superficie di 99 258 km².
- (8) L'Islanda al di fuori della regione della capitale costituisce una regione statistica di livello 3 avendo meno di 12,5 abitanti/km². La zona interessata è pertanto ammissibile in quanto zona a scarsa densità di popolazione ⁽⁴⁾.
- (9) La popolazione totale dell'Islanda al 1° gennaio 2014 era pari a 325 671 abitanti e la popolazione totale della zona coperta dalla carta degli aiuti a finalità regionale notificata è, secondo i dati più recenti pubblicati dall'ufficio nazionale statistico, di 116 919 abitanti ⁽⁵⁾. Di conseguenza la popolazione interessata dalla carta notificata degli aiuti a finalità regionale rappresenta il 35,9 % della popolazione islandese. Tale percentuale è inferiore a quella della densità di popolazione nazionale stabilita per l'Islanda negli Orientamenti, ossia il 36,5 % ⁽⁶⁾.

2.3. Panoramica dei comuni coperti dalla carta degli aiuti a finalità regionale notificata

- (10) Il numero totale dei comuni coperti dalla carta degli aiuti a finalità regionale notificata è 67.

Comuni	Codice del comune
Reykjanesbær	2000
Grindavíkurbær	2300
Sandgerðisbær	2503
Sveitarfélagið Garður	2504
Sveitarfélagið Vogar	2506
Akraneskaupstaður	3000
Skorradalshreppur	3506
Hvalfjarðarsveit	3511
Borgarbyggð	3609
Grundarfjarðarbær	3709
Helgafellssveit	3710
Stykkishólmsbær	3711

Comuni	Codice del comune
Eyja- og Miklaholtshreppur	3713
Snæfellsbær	3714
Dalabyggð	3811
Bolungarvíkurkaupstaður	4100
Ísafjarðarbær	4200
Reykhólahreppur	4502
Tálknafjarðarhreppur	4604
Vesturbyggð	4607
Súðavíkurhreppur	4803
Árneshreppur	4901
Kaldrananeshreppur	4902
Strandabyggð	4911

⁽¹⁾ Punto 142 degli Orientamenti.

⁽²⁾ Punto 142, lettera a), e punti 143 e 144 degli Orientamenti.

⁽³⁾ Cfr. i paragrafi 148 e 149 degli Orientamenti.

⁽⁴⁾ Punto 149 degli Orientamenti.

⁽⁵⁾ Informazioni comunicate dalle autorità islandesi, disponibili all'indirizzo: <http://www.hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN02005%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D+Sveitarf%E9lagaskipan+1%2E+jan%FAar+2014%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fjöldi>

⁽⁶⁾ Punto 142 degli Orientamenti.

Comuni	Codice del comune
Sveitarfélagið Skagafjörður	5200
Húnaþing vestra	5508
Blönduósþær	5604
Sveitarfélagið Skagaströnd	5609
Skagabyggð	5611
Húnavatnshreppur	5612
Akrahreppur	5706
Akureyrarkaupstaður	6000
Norðurþing	6100
Fjallabyggð	6250
Dalvíkurbyggð	6400
Eyjafjarðarsveit	6513
Hörgársveit	6515
Svalbarðsstrandarhreppur	6601
Grýtubakkahreppur	6602
Skútustaðahreppur	6607
Tjörneshreppur	6611
Þingeyjarsveit	6612
Svalbarðshreppur	6706
Langesbyggð	6709
Seyðisfjarðarkaupstaður	7000
Fjarðabyggð	7300

Comuni	Codice del comune
Vopnafjarðarhreppur	7502
Fljótsdalshreppur	7505
Borgarfjarðarhreppur	7509
Breiðdalshreppur	7613
Djúpavogshreppur	7617
Fljótsdalshérað	7620
Sveitarfélagið Hornafjörður	7708
Vestmannaeyjabær	8000
Sveitarfélagið Árborg	8200
Mýrdalshreppur	8508
Skaftárhreppur	8509
Ásahreppur	8610
Rangárþing eystra	8613
Rangárþing ytra	8614
Hrunamannahreppur	8710
Hveragerðisbær	8716
Sveitarfélagið Ölfus	8717
Grímsnes- og Grafningshreppur	8719
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	8720
Bláskógabyggð	8721
Flóahreppur	8722

- (11) La tabella qui di seguito fornisce una panoramica di tutti i comuni con i relativi codici ⁽¹⁾ inclusi nella carta degli aiuti a finalità regionale.

3. Intensità d'aiuto

- (12) La zona ammissibile avrà un massimale generale di aiuto pari al 15 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL), aumentato del 20 % per le piccole imprese o del 10 % per le medie imprese. Queste intensità di aiuto rispettano le soglie di cui ai punti 154 e 155 degli Orientamenti.

4. Durata e riesame

- (13) A norma del punto 156 degli Orientamenti, la carta notificata sarà in vigore dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Se necessario, come previsto dal punto 161 degli Orientamenti, nel giugno 2016 verrà effettuato un riesame di medio termine della carta notificata per individuare eventuali zone che possono essere ammesse a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, stabilendo l'intensità di aiuto in funzione del loro PIL pro capite.

⁽¹⁾ Cfr. carta in allegato alla presente decisione.

- (14) Inoltre, la decisione non limita i poteri dell'Autorità di rivedere la carta conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, se necessario, prima della fine del periodo di cui sopra.

5. Conclusione — la carta degli aiuti a finalità regionale è compatibile con gli Orientamenti

- (15) Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2014-2020 sia compatibile con i principi stabiliti negli Orientamenti in quanto la zona interessata non supera la copertura in termini di popolazione ammissibile ai sensi del punto 142 degli Orientamenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La carta degli aiuti a finalità regionale dell'Islanda per il periodo 2014-2020 è compatibile con i principi stabiliti negli Orientamenti. La carta, di cui all'allegato della presente decisione, costituisce parte integrante degli Orientamenti.

Articolo 2

La Repubblica d'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2014

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES
Presidente

Frank BÜCHEL
Membro del Collegio

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT